

Allegato (F) al verbale
4.5.1996.

R X L

REGOLA DI LORENZAGO DI CADORE

(Legge 31.1.1994, n. 97, art. 3)

S T A T U T O

approvato dall'Assemblea dei Regolieri 13 e 20 febbraio 1949

e modificato il 4 maggio 1996

In Christi nomine, amen.

C A P O I

DELLA REGOLA E DEI REGOLIERI CHE VI APPARTENGONO

Articolo 1.

La Regola di Lorenzago di Cadore è una associazione privata con personalità giuridica di antica origine, disciplinata dalla Legge e dal presente Statuto, per l'amministrazione ed il godimento del patrimonio di proprietà collettiva delle famiglie originarie di Lorenzago.

Essa ha sede in Lorenzago, via Faureana n. 117.

Lo stemma della Regola è costituito da uno scudo diviso in due campi eguali orizzontali; nel campo superiore è raffigurato lo stemma della Magnifica Comunità Cadorina, nell'inferiore è rappresentato il Leone alato di San Marco avanzante dal mare su terraferma con sfondo di monti; nell'artiglio anteriore sinistro regge la Croce, mentre l'artiglio anteriore destro poggia su scudo che porta il motto "Justitia et fide conservabitur"; la Croce è tinta in giallo, mentre le altre figure sono colorate al naturale.

La Regola ha inoltre il seguente contrassegno: "R X L".

Articolo 2.

La Regola ha la finalità della conservazione e del miglioramento dei suoi beni silvo-pastorali, la gestione e il godimento dei beni stessi, nonché l'amministrazione dei proventi che ne derivano detratto quanto sia oggetto dei particolari diritti di godimento (pascolo, legnatico, rifabbrico) delle Famiglie regoliere.

In relazione ai suoi fini la Regola:

- a) incoraggia e promuove l'istruzione professionale, agricola e artigiana;
- b) incoraggia e promuove la sperimentazione agraria e forestale e la selezione qualitativa zootecnica, avendo per fine l'aumento del reddito del Regoliere agricoltore;
- c) sviluppa la cooperazione e la mutualità;
- d) incoraggia, promuove e disciplina la raccolta e la valorizzazione dei prodotti accessori (erbe medicinali, bacche, funghi, ecc.);
- e) incoraggia e promuove il turismo e in genere tutte quelle attività che tendono a migliorare le condizioni morali,

Fanno parte della Regola le famiglie dei discendenti in linea paterna o materna dalle famiglie originarie dell'antica Regola, residenti di fatto nel territorio del Comune al quale la Regola stessa appartiene o nel territorio della Regola prescindendo dalla circoscrizione amministrativa del Comune, intendendosi per territorio l'estensione risultante dalle particelle catastali dei beni della Regola.

Articolo 4.

- a) il coniugato o il vedovo con o senza prole che faccia una propria famiglia, e il coniugato od il vedovo con prole anche se convivente con congiunti Regolieri;
- b) la vedova di Regoliere con o senza prole a carico, finché dura lo stato di vedovanza o finché un figlio maschio non abbia raggiunto la maggiore età;
- c) il tutore dei figli minorenni del Regoliere morto, e dei minorati;
- d) il figlio maggiorenne del Regoliere morto qualora provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- e) i maggiorenni che dimostrino di vivere stabilmente divisi dalla famiglia paterna o da quella di congiunti Regolieri;
- f) la nubile maggiorenne finché dura lo stato di nubilità, facente stabilmente famiglia a sè;
- g) la madre, la moglie, il fratello maggiorenne o la sorella maggiorenne conviventi nella famiglia del Regoliere emigrato.

La Famiglia regoliera ha diritto ad un voto e può delegare un altro suo membro maggiorenne, purché residente in Lorenzago, come Regoliere.

Winnipeg December
Graham with Landings Ross.

Articolo 5.

Sono sospesi da ogni diritto di Regoliere:

- a) gli Amministratori che si siano resi colpevoli di indebitato maneggio di denaro della Regola, fino a tanto che non abbiano reso il conto;
- b) per un periodo da uno a tre anni, su deliberazione della Commissione amministrativa, i Regolieri contravventori alle vigenti Leggi forestali e alle Prescrizioni di massima, nonché per gravi infrazioni alle disposizioni del presente Statuto;
- c) i Regolieri che si siano resi debitori verso la Regola o messi in mora con ingiunzione dell'Esattore, finché non abbiano soddisfatto il loro debito;
- d) i Regolieri che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle Assemblee, sono sospesi per un anno. Si considera giustificata l'assenza dei Regolieri che abbiano compiuto i 70 anni, se non hanno la possibilità di delega.

Articolo 6.

Lo stato di Regoliere si perde dopo venti anni continui di residenza fuori dalla Regola. Se è stato acquisito con il matrimonio o l'adozione, si perde in seguito a sentenza di divorzio o revoca dell'adozione.

L'emigrato riacquista la qualità di Regoliere, con i conseguenti diritti, qualora riprenda stabilmente la residenza di fatto nel territorio del Comune cui la Regola appartiene o in quello di proprietà della Regola.

Coloro che, pur non risiedendo stabilmente, abbiano un domicilio nella Regola, possono essere iscritti nell'Anagrafe, su loro richiesta, purché partecipino alla vita della Regola.

Articolo 7.

Lo stato di Regoliere si può acquistare, per decisione dell'Assemblea, dopo una residenza ininterrotta da almeno 30 anni. L'ammissione potrà essere a titolo gratuito od oneroso, in relazione allo stato del richiedente.

Il Parroco ed il Sindaco, quando già non siano Regolieri o non appartengano a Famiglia di Regolieri, sono considerati tali finché prestano servizio nel territorio della Regola. Non sono tuttavia eleggibili.

C A P O I I

NATURA DEI BENI DELLA REGOLA

Articolo 8.

I beni immobili di antica pertinenza della Regola sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione.

Qualora la Legge lo consenta, entro il perimetro dei centri abitati od allo scopo di accorpate la proprietà o di migliorarne le linee di confine, potranno essere alienati beni di modesta entità, ottenendo in permuta terreni di non inferiore superficie e valore.

La destinazione agro-silvo-pastorale di beni vincolati di modesta entità può essere modificata per un breve o lungo termine, imponendo il vincolo su altri beni. Nel caso che il diverso uso sia fatto da terzi, dovranno essere stabilite le garanzie opportune affinché alla scadenza del contratto i beni siano riconsegnati nel pristino stato.

C A P O I I I

DELL'ASSEMBLEA GENERALE E DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 9.

L'Assemblea generale è costituita da tutti i Regolieri iscritti nell'Anagrafe e viene convocata a deliberare nel territorio della Regola.

Articolo 10.

La Commissione amministrativa è composta di cinque membri, eletti fra i Regolieri dall'Assemblea generale a mezzo di votazioni segrete.

Per le elezioni è costituito un seggio, che dovrà rimanere aperto per almeno 3 ore. Ogni Regoliere può indicare sulla scheda quattro nomi. Esaurita la votazione, il Presidente del seggio proclama i risultati. La votazione è valida con qualsiasi numero di votanti. Sono eletti i

*Wipacò Brenna
Gaudenzio Fontana*

cinque Regolieri che hanno ottenuto più voti ed a parità di voti il maggiore di età.

Gli eletti entrano in carica e ricevono le consegne subito dopo la proclamazione. Se entro dieci giorni dalle votazioni uno o più eletti non accettano il mandato o non intervengono alla riunione della Commissione convocata da chi ha ottenuto più voti, subentrano gli altri votati.

Il mandato è conferito per quattro anni. Le elezioni devono essere fatte nei due mesi precedenti la scadenza.

Articolo 11.

Non sono eleggibili e, se eletti, decadono, gli analfabeti, coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente od hanno parte in lavori boschivi, appalti, forniture od altre prestazioni che interessano la Regola, gli amministratori ed i dipendenti del Comune di Lorenzago o della Comunità montana.

Non possono far parte contemporaneamente della Commissione amministrativa gli ascendenti, i discendenti, il fratello, il suocero ed il genero.

Quando la Commissione amministrativa fosse ridotta a meno di 3 membri, per morte, per dimissioni, per decadenza, per emigrazione o per sopravvenuta incapacità, l'Assemblea generale si riunirà straordinariamente, entro 30 giorni, per provvedere alla sostituzione dei membri mancanti.

C A P O I V

DELLE ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA E DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 12.

L'Assemblea generale dei Regolieri è convocata dal Presidente con avviso personale, da recapitarsi al domicilio almeno sette giorni prima della riunione.

In prima convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Regolieri; in seconda convocazione, che potrà aver luogo un'ora dopo, la seduta è valida con qualsiasi numero, eccetto che l'Assemblea

straordinaria, per la quale è necessaria la presenza di almeno un sesto dei Regolieri.

Le deliberazioni sono prese con voto segreto nelle questioni riguardanti persone; con voto palese per alzata di mano nelle sedute ordinarie e per appello nominale nelle sedute straordinarie. Gli astenuti si computano nel numero legale dei presenti.

Articolo 13.

L'Assemblea ordinaria si riunisce normalmente nel periodo da gennaio ad aprile di ogni anno e delibera a maggioranza di voti:

- a) l'approvazione del conto reso dagli Amministratori, sul quale pertanto essi non hanno diritto di voto;
- b) l'approvazione del bilancio di previsione ed eventuali variazioni oltre i limiti di competenza della Amministrazione;
- c) la nomina dei Revisori;
- d) la nomina degli Amministratori, con le particolari modalità, o la delega dell'amministrazione al Comune;
- e) gli acquisti, le vendite ed in genere gli atti riguardanti diritti immobiliari;
- f) gli atti che impegnino la Regola oltre 4 anni e fino a 9 anni;
- g) l'assunzione di spese facoltative o di mutui per un importo che superi la metà delle rendite nette dell'anno precedente;
- h) la sospensione dai diritti di Regoliere;
- i) le liti attive e passive, fatta eccezione per i procedimenti nei quali spetta al Presidente agire o convenire.

Articolo 14.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) i Regolamenti speciali;
- c) la diversa destinazione ed ogni altro atto che modifichi i diritti relativi al patrimonio antico vincolato;
- d) la mozione di sfiducia e la revoca degli Amministratori o della delega prima della scadenza del mandato;
- e) l'accettazione di nuovi Regolieri;
- f) i contratti di mutuo, locazione, consorzio o società con durata ultranovennale o tacitamente rinnovabili oltre tale termine e su ogni atto di straordinaria amministrazione che impegni la Regola per più di nove anni.

*Missio Bremon.
Gamburzi Gamburzi Rods.*

Articolo 15.

Il Presidente deve convocare entro 20 giorni l'Assemblea quando lo richiede almeno un decimo dei Regolieri con istanza motivata.

Non è ammesso ripetere le istanze, le mozioni di sfiducia e le proposte di revoca degli Amministratori già respinte dall'Assemblea.

Si intende respinta la proposta sulla quale per due volte venga a mancare il numero legale o che, messa ai voti, non raggiunga la maggioranza necessaria per l'approvazione.

Articolo 16.

La Commissione amministrativa delibera:

- a) sulle utilizzazioni boschive ordinarie;
- b) sulla nomina di un segretario o di un direttore tecnico o dei sorveglianti o di altri eventuali impiegati o salariati, sul loro licenziamento, sui loro mansionari;
- c) sulla formazione e annuale revisione dell'Anagrafe dei Regolieri;
- d) sulla imposizione di contributi sociali e prestazioni gratuite;
- e) sulle assegnazioni previste dallo Statuto;
- f) sulle maggiori spese o storni o variazioni del bilancio per un importo complessivamente non superiore ad un terzo delle entrate;
- g) sulle riscossioni e pagamenti conseguenti ad impegni deliberati;
- h) sui progetti di opere;
- i) su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea.

Articolo 17.

La Commissione amministrativa delibera a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei membri in carica.

Quando alla deliberazione sia interessato direttamente o sia interessato un parente od affine fino al secondo grado, l'Amministratore deve astenersi dal voto.

L'Amministratore che non interviene alle riunioni per due volte consecutive senza un giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione della Commissione medesima.

C A P O V

DEL PRESIDENTE E DELLE SUE ATTRIBUZIONI

Articolo 18.

Il Presidente è il capo ed il legale rappresentante della Regola. E' eletto dalla Commissione amministrativa nel proprio seno ed a scrutinio segreto.

Non può essere nominato Presidente chi abbia ascendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nell'amministrazione della Regola il posto di segretario, di tesoriere, di appaltatore di imprese e servizi o comunque fideiussore.

Articolo 19.

Spetta al Presidente:

- a) di spedire gli avvisi per la convocazione dell'Assemblea generale, della Commissione amministrativa, e di presiedere le relative adunanze;
- b) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea generale e della Commissione amministrativa e di firmare gli atti della Regola;
- c) di proporre le materie da trattare durante le adunanze;
- d) di presiedere gli incanti e stipulare i contratti nell'interesse della Regola;
- e) di far osservare Statuto e Regolamenti della Regola;
- f) dirigere il personale;
- g) sentito il parere della Commissione amministrativa, promuovere le azioni per la riscossione dei crediti, le azioni possessorie e conservative del patrimonio, i procedimenti tributari, la resistenza in giudizio in grado di appello e cassazione ed in genere i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza.

Articolo 20.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente, che viene eletto subito dopo il Presidente.

Se per qualsiasi motivo la Regola si viene a trovare senza Presidente e Commissione amministrativa, l'Assemblea viene convocata dal Regoliere più anziano o, se questi non può o non vuole, da chi gli succede in età. L'Assemblea nomina un Amministratore unico, che provvede alla ordinaria amministrazione e ad indire le elezioni.

*Alfredo Cravanti
Gianmario Favoleto Roda*

CAPO VI

DEI SERVIZI DI TESORERIA

Articolo 21.

Gli Amministratori della Regola non possono in nessun caso avere il maneggio diretto del denaro della Regola.

Tutte le operazioni di cassa si devono effettuare tramite il Tesoriere con ordini di riscossione o di pagamento sottoscritti dal Presidente e dal Segretario oppure dal Presidente e da un Amministratore.

Potrà essere istituito un servizio di economato, con uno stanziamento non superiore ad un ventesimo delle entrate. Potranno inoltre essere istituite speciali contabilità per particolari attività od imprese.

C A P O V I I

DELLE AZIONI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E TECNICA

Articolo 22.

Tutti gli atti amministrativi della Assemblea della Regola e della Commissione amministrativa devono formare oggetto di apposita deliberazione, da trascriversi nei rispettivi registri in ordine cronologico.

Le deliberazioni debbono essere pubblicate all'Albo della Regola, a cura e sotto la responsabilità del Segretario, per quindici giorni consecutivi, entro i quali i Regolieri possono presentare ricorso ai Revisori. Il ricorso ai Revisori non sospende l'esecutività della deliberazione.

Le delibere devono recare i termini di esposizione all'Albo.

Articolo 23.

Ogni anno l'Assemblea, con voto segreto limitato a due, elegge tre Revisori. Colui che ha ottenuto più voti ha la funzione di Presidente. Non possono essere Revisori gli Amministratori della Regola o di enti in cui la Regola abbia parte ed i loro parenti ed affini entro il secondo grado; valgono per i Revisori i casi di ineleggibilità previsti per gli Amministratori.

I Revisori hanno accesso a tutti gli atti e, congiuntamente o disgiuntamente:

- a) revisionano il conto consuntivo, per riferirne all'Assemblea;
- b) controllano la regolarità delle deliberazioni e degli altri atti, anche su ricorso di uno o più Regolieri, e propongono eventuali rimedi;
- c) autorizzano il proprio Presidente a convocare l'Assemblea per provvedere in caso di gravi irregolarità.

I Revisori sono responsabili solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

CAPO VIII

DEI PARTICOLARI DIRITTI DI GODIMENTO

Articolo 24.

L'uso dei pascoli può essere disciplinato da un Regolamento in cui siano fissati: il carico massimo del bestiame, l'epoca di monticazione, la durata dell'alpeggio, le modalità di esercizio, le migliorie da apportare, ecc..

La Regola è autorizzata ad imporre una "tassa erbe" da impiegare in opere di miglioramento fondiario; la misura della tassa è fissata dalla Commissione amministrativa, in relazione al numero dei capi e alla specie che il Regoliere intende immettere al pascolo, d'intesa con un rappresentante dei Regolieri agricoltori.

Articolo 25.

L'uso dei pascoli è consentito ai Regolieri per lo stesso numero di capi di loro proprietà che sia stato mantenuto con fieno proprio.

Articolo 26.

Il pascolo è, di massima, esercitato in comunione.

Il bestiame deve essere condotto in mandrie, sotto la sorveglianza di personale idoneo.

I proprietari di bestiame aventi diritto eleggeranno tra loro a maggioranza l'Amministrazione dei pascoli ("quietro") e ne daranno comunicazione al Presidente della Regola per organizzare la monticazione.

Qualora gli aventi diritto non organizzino la monticazione o il numero dei capi di bestiame sia esiguo, la Commissione amministrativa potrà stabilire particolari condizioni o riservare agli aventi diritto una porzione sufficiente o affittare i pascoli a terzi.

Articolo 27.

Il godimento di particolari diritti di legnatico e di legname da lavoro per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati civili e rurali, è disciplinato da appositi Regolamenti; così dicasi dei

contributi in denaro per il rifabbrico delle case civili di abitazione.

I Regolamenti devono tenere presenti le seguenti norme di carattere generale:

- ad ogni Regoliere viene assegnato, possibilmente, il quantitativo di legna da ardere strettamente necessario ai bisogni della famiglia;
- il legname da lavoro per la costruzione e per la riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle case civili e dei fabbricati rurali è ceduto ai Regolieri gratuitamente, o a prezzi di favore, o a prezzo commerciale;
- delle assegnazioni di legname da lavoro e dei sussidi di qualsiasi natura è tenuto un partitario in cui sono annotate le concessioni annue per ogni Regoliere;
- in caso di scarsa disponibilità di legname per uso rifabbrico è data la preferenza a coloro che meno hanno avuto, pur tenendo conto dell'urgenza e della necessità di riparare o costruire stabili di chiunque lo richieda;
- il quantitativo di legname da lavoro per la costruzione e la riparazione dei fabbricati sia civili che rurali, non deve superare annualmente un quinto della normale ripresa fissata dal piano economico o risultante dalla media delle utilizzazioni ordinarie dell'ultimo decennio.

Articolo 28.

Il "rifabbrico" è il diritto delle famiglie regoliere di usare del patrimonio comune per la nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione della propria casa di abitazione e dei "tabià" o per il loro acquisto. Il "fabbisogno" è assegnato invece per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le assegnazioni sono destinate agli edifici situati nel territorio della Regola; comprendono il legname, i sassi ed ogni altro materiale utile e possono essere convertite in denaro.

Articolo 29.

Nel bilancio di ogni anno sarà stanziata la somma da destinare al rifabbrico ed al fabbisogno. Qualora però la Regola si trovi nella impossibilità di fare le assegnazioni in denaro nei tempi previsti, la Commissione amministrativa concorderà con gli interessati le necessarie dilazioni di pagamento o, a richiesta, provvederà all'assegnazione in natura.

Può sempre essere richiesta l'assegnazione in natura,

in base a perizia, dei materiali da impiegare effettivamente nella costruzione.

Per l'assegnazione in denaro, si considera il prezzo medio a mc del legname venduto per piante in piedi dalla Regola nell'ultimo triennio.

Articolo 30.

Il "rifabbrico" spetta, in una o più rate, a ciascun membro maggiorenne della famiglia regoliera, per la casa o quota di casa di abitazione di sua piena proprietà.

L'assegnazione sommaria è di mc 1,5 di legname rotondo per ogni metro quadrato di superficie pavimentale reso abitabile, fino ad un massimo di mq 90, corrispondenti ad una assegnazione massima di mc 135 vita natural durante. I coniugi possono essere ammessi al rifabbrico singolarmente od in comunione, ma complessivamente per non più di mq 90.

Articolo 31.

Gli acquisti sono considerati come le nuove costruzioni; non sono ammessi al rifabbrico gli immobili acquistati tra parenti ed affini di primo grado o per i quali immobili la Regola abbia a chiunque corrisposto il rifabbrico nei 25 anni precedenti.

Per le ristrutturazioni complete e le sopraelevazioni l'assegnazione è ridotta di un quarto; la medesima riduzione si applica ai corpi aggiunti, se non hanno una superficie pavimentale superiore a mq 30.

Articolo 32.

Il "fabbisogno" spetta a ciascun membro della famiglia regoliera, in una o più rate e per uno o più fabbricati di proprietà, usufrutto od uso, fino alla misura massima di mc 80 di legname, vita natural durante. I coniugi possono essere ammessi singolarmente o in comunione, ma sono computati come una sola persona.

Le assegnazioni sommarie sono stabilite in apposita tabella.

All'atto del matrimonio ed alla nascita di ciascun figlio sono assegnati mc 10 di legname rotondo per l'arredo.

Articolo 33.

Le costruzioni dovranno essere conformi alle norme edilizie, di materiali durevoli, rifinite internamente ed esternamente.

La Commissione amministrativa valuterà con ampia discrezione la buona qualità delle opere, la loro rispondenza alle regole d'arte, la necessità delle manutenzioni.

Le opere per le quali è stato goduto il rifabbrico od il fabbisogno non saranno ammesse ad un nuovo assegno, se non trascorsi 25 anni. Nel periodo di 25 anni esse non potranno essere alienate a non partecipanti alla Regola.

Articolo 34.

Prima di iniziare i lavori, il Regoliere presenterà domanda di assegnazione, corredandola di progetto e titolo di proprietà. Entro 60 giorni la Commissione amministrativa, acquisiti eventuali altri documenti e fatti i sopralluoghi, delibererà l'assegnazione, che sarà fatta in una o due rate: la prima quando la costruzione è al grezzo, la seconda od unica quando la costruzione o l'opera ha tutte le finiture.

Articolo 35.

La ramaglia, i cimali, gli zocchi ed altri residui delle piante da opera allestite ed eventualmente le piante deperite o di spurgo od altra legna da fuoco esistente nei boschi sarà ogni anno ripartita in "coleniei" per i bisogni delle famiglie.

Il Presidente della Regola, con avviso affisso all'albo almeno dieci giorni prima, comunicherà la data del sorteggio e l'orario dei giorni successivi nei quali il biglietto potrà ancora essere consegnato. Il sorteggio sarà fatto nella sede della Regola, alla presenza di almeno due Amministratori, ed annotato su un registro. I "coleniei" che non venissero ritirati entro 15 giorni dal sorteggio, potranno essere assegnati come "bolete".

Chi non ritira il "colenèl" o non lo allestisce, è sospeso dall'assegnazione per la tornata successiva.

La legna da fuoco esistente nei boschi e non ripartibile in colonelli potrà essere assegnata dalla Commissione amministrativa ai Regolieri che ne facciano richiesta. Chi ottiene questa <<boleta>> rinuncia al colonello. L'Amministrazione disporrà prioritariamente le "bolete" a favore dei Regolieri inabili.

Trascorso un anno dalla data dell'assegnazione, la legna non accatastata, quantunque segnata, potrà essere raccolta da qualunque Regoliere al pari della legna morta giacente a terra.

Articolo 36

Per l'allestimento ed il trasporto della legna e del legname da opera assegnati il Regoliere ha diritto di accedere al bosco anche con mezzi motorizzati. La Commissione amministrativa potrà disciplinare la raccolta dei frutti spontanei ed in generale l'accesso ai boschi ed ai pascoli, imponendo condizioni e cauzioni per impedire abusi e danni al suolo, alle piante, alle strade ed altre opere.

Articolo 37.

Della legna da ardere e del legname da lavoro assegnati dalla Regola al Regoliere è fatto divieto in modo tassativo di farne commercio. Il "colenèl" di legna da ardere può essere ceduto ad un altro Regoliere o residente a Lorenzago.

Chi contravviene alla presente disposizione, o danneggia il patrimonio, o aliena a non partecipanti alla Regola gli immobili che hanno goduto delle assegnazioni in denaro o in natura a norma degli articoli precedenti, è sospeso dai diritti fino a che non abbia risarcito il danno e restituito il valore, rivalutato, dell'assegnazione.

C A P O I X

DELLE NORME TECNICHE ED AMMINISTRATIVE
PER LA GESTIONE DEI BENI

Articolo 38.

La Regola ha un apposito ufficio nel suo territorio. In tale ufficio e in apposito archivio sono tenuti i seguenti registri:

- a) registro protocollo per la registrazione della corrispondenza;
- b) rubrica alfabetica per agevolare la ricerca degli atti;
- c) un registro per le deliberazioni dell'Assemblea ed uno per quelle della Commissione amministrativa;
- d) l'elenco esatto, diviso per categoria secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, dei contratti, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio della Regola;
- e) gli inventari dei beni immobili e mobili che costituiscono il patrimonio della Regola. Tali inventari devono essere tenuti aggiornati di anno in anno e firmati dal Presidente e dal Segretario;
- f) il registro Anagrafe dei Regolieri, che deve essere revisionato annualmente e firmato dal Presidente e dal Segretario;
- g) il registro partitario dei Regolieri, nel quale devono essere annotate di volta in volta le assegnazioni sia in legname che in denaro con gli estremi degli atti deliberativi e inoltre le indicazioni relative a penalità, sospensioni e atti di sottomissione;
- h) un registro annuale di tessera di segno, numerato e bollato per ogni pagina col timbro della Regola, nel quale devono essere indicate cronologicamente tutte le operazioni di segno e consegna di qualsiasi quantità di legname, firmato dai rappresentanti della Regola.

Articolo 39

La Commissione amministrativa delibera di utilizzare annualmente la ripresa normale fissata dal piano economico o risultante dalla media dei tagli ordinari dell'ultimo decennio.

Solo in caso di provate necessità può deliberare il taglio, in un anno, di due riprese. Per i tagli che vanno oltre le due riprese delibera l'Assemblea generale. Comunque nel decennio la massa utilizzata non deve mai superare la quantità di legname risultante dalla somma di dieci riprese annuali normali.

Articolo 40.

Tutte le alienazioni, le locazioni, gli appalti, devono essere preceduti da una gara.

La trattativa privata deve essere motivata da particolari ragioni di convenienza per la Regola.

Le utilizzazioni boschive ed in genere del patrimonio antico vincolato sono regolate da un capitolato d'oneri.

Articolo 41.

La Commissione amministrativa ha facoltà di deliberare la vendita o lo scambio di legname da lavoro senza alcuna formalità per una massa cubica non superiore a venti metri cubi per volta e per un totale annuo non eccedente i metri cento.

Articolo 42.

Una quota parte delle rendite boschive dei tagli ordinari e straordinari deve essere destinata alla esecuzione di opere di miglioria dei boschi e dei pascoli della Regola, previste dal piano di miglioria; tale quota sarà accantonata e amministrata direttamente dalla Regola.

Articolo 43.

Agli Amministratori della Regola saranno liquidati quegli emolumenti loro spettanti per rappresentanze, viaggi, ecc., con le stesse modalità che vengono seguite per gli Amministratori comunali.

Eventuali assegni annuali di rappresentanza al Presidente sono deliberati dall'Assemblea della Regola.

Articolo 44

Dopo che siano stati soddisfatti gli impegni che la Regola ha assunto col presente Statuto, la restante parte dei proventi deve essere impiegata in opere di utilità generale.

La precedenza nella esecuzione è data a quelle opere che sono ritenute necessarie per il raggiungimento dei fini per i quali la Regola è stata riconosciuta.

C A P O X

DEI RAPPORTI TRA LA MAGNIFICA COMUNITA' CADORINA E LA REGOLA

Articolo 45.

La Regola fa parte della Magnifica Comunità Cadorina.

Partecipa all'amministrazione dell'Ente in conformità allo Statuto della Comunità che regola i rapporti tra Magnifica Comunità, Comuni e Regole.

Articolo 46.

Le controversie riguardanti lo Statuto, i diritti di Regoliere e comunque attinenti al rapporto sociale saranno decise, in conformità agli artt. 806 e seguenti del C.P.C., da un Collegio arbitrale costituito da un arbitro nominato, per la Regola, dalla Amministrazione, uno nominato dalla parte avversa, ed il terzo nominato d'accordo dai due arbitri o, in mancanza di accordo, dall'Autorità giudiziaria.

La nomina dell'arbitro deve essere notificata al Presidente della Regola entro 20 giorni dalla scadenza della esposizione all'albo o dalla eventuale notifica della delibera od altro atto impugnato.

C A P O X I

DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE E LA REGOLA

Articolo 47.

Qualora l'Assemblea generale dei Regolieri decida di affidare in amministrazione al Comune i beni della Regola, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di osservare rigorosamente il presente Statuto e i Regolamenti relativi alla disciplina dell'uso del pascolo, di legnatico e di rifabbrico.

Al Comune sono delegate le competenze dell'Assemblea ordinaria, della Commissione amministrativa e del Presidente. Il Comune potrà amministrare direttamente con i propri organi o nominando una apposita amministrazione.

Il Comune darà relazione annuale ai Regolieri.

Il mandato si intende conferito per tutto il periodo in cui l'Amministrazione comunale mandataria resta in carica, salvo il caso di revoca per mozione di sfiducia.

Ad ogni cambiamento di Amministrazione comunale, anche per elezioni suppletive, l'Assemblea regoliera con apposita seduta convocata dal Sindaco o dal Regoliere più anziano di età in seno al Consiglio comunale, conferma o ritira il mandato al Comune.

CAPO XII

NORMA FINALE

Articolo 48.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e non possa essere disciplinato dagli antichi Laudi e consuetudini, in ordine alla proprietà comune si applicano le norme del Codice civile sulle comunioni.

Lorenzago di Cadore, 4 maggio 1996.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

(Nizzardo Tremonti)

Nizzardo Tremonti
Gianmario Zambelli Rossi, Segretario.